

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento per l'esercizio dell'attività di Bed and Brekfast

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2004

Art. 1

Bed and breakfast

Il presente regolamento regola l'attività di Bed and breakfast svolta da coloro i quali, nell'ambito di un alloggio di proprietà o che, comunque, possiedono in base ad un titolo valido, offrono un servizio di alloggio e prima colazione in non più di *quattro* camere e con un massimo di *otto* posti letto, con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o possessori dell'abitazione, l'obbligo di offerta del servizio di alloggio e prima colazione.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per alloggio: una abitazione di proprietà o di cui si ha la disponibilità nell'ambito del comune di Sant'Ilario dello Jonio;
- Per servizio di prima colazione: la fornitura di cibi e bevande *provenienti prevalentemente da produzioni locali*. Il servizio di prima colazione non potrà essere offerto prescindendo dall'offerta di alloggio;
- Per carattere saltuario dell'attività: l'attività svolta senza continuità e con interruzioni, discontinua, non sistematica e priva dell'organizzazione di mezzi e persone che è indice dell'offerta professionale del servizio di alloggio;
- Per organizzazione familiare: quella normalmente utilizzata per il buon funzionamento del gruppo familiare, escludendosi un'organizzazione di tipo imprenditoriale per fornire il servizio di Bed and breakfast.

Art. 2

Modalità di avvio dell'attività

Per intraprendere l'attività di Bed and breakfast nel territorio del comune di Sant'Ilario dello Jonio è necessario presentare una istanza indirizzata al Sindaco e *per conoscenza all'APT*, tramite protocollo generale o il servizio postale ordinario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile dove sarà esercitata l'attività.
- b) Dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale si dispone dell'immobile in cui si svolge l'attività; nel caso in cui la disponibilità derivi da titolo diverso di proprietà, occorrerà allegare

l'assenso del proprietario dell'abitazione. Qualora l'immobile si trovi in un condominio, dovrà presentarsi la delibera di approvazione dell'assemblea di condominio;

c) Dichiarazione attestante che il servizio garantirà i seguenti servizi minimi:

- Servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per bagno;
- Pulizia quotidiana dei locali;
- Cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due volte a settimana o al cambio cliente;
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento;
- Requisiti dimensionali minimi per camera, come dalla seguente tabella:

MQ minimi per camera	Posti letto autorizzabili per camera
8,00	Per un posto letto
12,00	Per due posti letto

- d) dichiarazione attestante la tariffa che si intende praticare giornalmente e per singola persona per il servizio Bed and breakfast, espresso in euro;
- e) dichiarazione attestante che l'attività viene svolta con carattere di saltuarietà o per periodi ricorrenti stagionali indicando le relative date;
- f) dichiarazione attestante che la somministrazione per la prima colazione, ai singoli soggetti alloggiati, avviene *prevalentemente da produzioni locali*;
- g) dichiarazione attestante che il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- h) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- i) dichiarazione che nei confronti del titolare e degli eventuali rappresentanti sussistono i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S., approvato con RDL del 18.06.31, n. 773.

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata:

- 1) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali: detta planimetria dovrà essere corredata dal certificato di abitabilità e di destinazione d'uso residenziale dei locali, nonché l'autorità e/o ufficio che detiene copia di detto provvedimento;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - che i locali adibiti ad attività di Bed and breakfast sono conformi alle norme igienico sanitarie;

- che gli impianti principali dell'appartamento quali quelli elettrici, quelli a gas e di riscaldamento, sono installati, collaudati e mantenuti secondo le vigenti normative di sicurezza;
- che nei confronti dell'interessato e dei suoi familiari non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.65, n. 575 e indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 8.8.94, n. 490.

Art. 3

Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione

Il comune provvede sull'istanza entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, previo apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità dell'esercizio dell'attività, verificando che:

- a) sussistono i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS approvato con RD 18.06.31, n. 773;
- b) sussistono i requisiti igienico sanitari, antinfortunistici e antincendio previste dalle normative vigenti.

A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione sarà rilasciata dal comune entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza e comunicata, oltre che all'interessato, anche all'ATP e alla Regione.

Art. 4

Rinnovi e dichiarazioni annuali.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato da inoltrare al Comune nel periodo tra il 1° e il 31 dicembre per l'anno successivo. In tale dichiarazione l'interessato dichiara la persistenza dei requisiti esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di bed and breakfast.

Art. 5

Registro annuale.

Il comune provvederà alla tenuta di un registro degli esercizi di bed and breakfast autorizzati e/o che hanno chiesto il rinnovo con la loro relativa consistenza ricettiva.

Art. 6

Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia.

L'esercizio dell'attività di bed and breakfast può essere interdetto dal comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o per motivi di pubblica sicurezza.

Inoltre, l'esercizio potrà essere sospeso o chiuso nei seguenti casi:

- a) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
- b) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
- c) persistente inosservanza della normativa di tutela del turista.

Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività di cui all'art. 1, con adeguata motivazione, quando ritenga necessario effettuare accertamenti sulle modalità di esercizio dell'attività di bed and breakfast.

Il titolare dell'attività di bed and breakfast che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne contestuale avviso al Comune.

Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi. Decorso tale termine senza che la stessa sia stata ripresa, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di cui all'art. 1.

Le sospensioni, le interdizioni e le chiusure di attività bed and breakfast sono comunicate all'APT a cura del Comune.

Art. 7

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività.

È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'art. 1, di esporre, nei locali adibiti all'esercizio bed and breakfast, in luogo visibile, l'autorizzazione di inizio attività e la tabella indicante le tariffe praticate e all'esposizione all'esterno degli immobili del marchio identificativo del sistema calabrese di B & B.

Art. 8.

Funzioni di vigilanza e di controllo

Fermo restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dal Comune e dall'APT.

Art. 9

Classificazione.

Gli esercizi dell'attività di cui all' art. 1 sono classificati in due categorie, secondo le caratteristiche ed i requisiti descritti dal Regolamento Regionale del 27 agosto 2004 n. 1.

Art. 10

Obblighi.

I titolari dell'attività di cui all'art. 1 si devono attenere alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate.

I titolari dell'attività di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare ogni sei mesi al Comune i dati ricettivi del movimento a fini statistici.

Art. 11

Sanzioni.

Chiunque, nell'ambito dell'attività di bed and breakfast omette di esporre le tabelle delle tariffe praticate è soggetto ad una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 a Euro 420,00.

Chiunque nell'ambito dell'attività di cui all'art. 1 applichi prezzi maggiori di quelli esposti è soggetto ad una sanzione pari ad un minimo di euro 210,00 ad un massimo di euro 840,00.

Chiunque accolga un numero di ospiti superiore alla capienza massima dei posti autorizzati è soggetto ad una sanzione da un minimo di euro 155,00 ad un massimo di euro 775,00.

Chiunque eserciti l'attività di bed and breakfast abusivamente o omettendo la denuncia di inizio attività è soggetto ad una sanzione da un minimo di euro 260,00 a un massimo di euro 1.000,00.

In caso di recidiva le sanzioni previste dai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi potrà procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa.

Art. 12

Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuate a norma delle leggi statali e regionali che regolano la materia.

I proventi delle sanzioni previste dall'art. 11 sono devolute al Comune.